

DELIBERAZIONE N. VII/8867 del 24 aprile 2002

Oggetto: **Determinazioni conseguenti all'approvazione della dcr n. 462 del 13.03.2002 (PSSR 2002-2004) relative all'iscrizione al registro regionale delle strutture sanitarie accreditate e alla stipula dei rapporti contrattuali, ex art. 12, comma 5, l.r. 31/97.**

RICHIAMATA la l.r. 31/97 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali”;

RICHIAMATA la d.c.r. n. VII/462 del 13/03/2002, con la quale è stato approvato il primo Piano Socio Sanitario della Regione Lombardia;

DATO ATTO che dall'esame del capitolo “La qualità e l'accreditamento” del PSSR si evince che l'assetto complessivo delle strutture sanitarie potrà comprendere :

- 1) attività sanitarie regolarmente accreditate, oggetto di contratto con le ASL ai sensi dell'art.12, comma 5 l.r. 31/97;
- 2) attività sanitarie esercitate in regime privatistico per le quali la struttura risulta, comunque in possesso sia dei requisiti ex d.p.r. 14.01.1997 che degli ulteriori requisiti previsti dalla d.g.r. n.38133/98 ;
- 3) attività sanitarie esercitate in regime privatistico per le quali la struttura risulta in possesso dei soli requisiti, ex d.p.r. 14.01.1997;

RICHIAMATA la d.g.r. n.8674 del 09/04/2002 “Prime determinazioni conseguenti all'approvazione del piano socio sanitario regionale (2002-2004) di cui alla d.c.r. VII/462 del 13 marzo 2002” con la quale si conferma il principio, espresso nel PSSR, di superamento della coincidenza tra posti letto accreditati e posti letto autorizzati, nell'ottica dello sviluppo di “mercati” alternativi al SSR;

RICORDATO che secondo il PSSR, “L'accreditamento è quindi un processo attraverso il quale le strutture , sia di diritto pubblico che di diritto privato, acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Sistema Sanitario Regionale. L'accreditamento delle strutture sanitarie costituisce solo un segmento, fondamentale ed imprescindibile, all'interno del percorso che conduce all'instaurazione di un rapporto tra il soggetto che offre una prestazione sanitaria e il Sistema Sanitario Regionale che l'acquista per conto del paziente; si tratta, quindi, di un processo che cambia lo stato del richiedente da soggetto autorizzato ad esercitare attività sanitarie a quello di idoneo a prestare tali attività per conto del Sistema Sanitario Regionale e pertanto potenziale erogatore; solo in seguito il soggetto è infine abilitato, attraverso la stipula di precisi accordi contrattuali, a fornire prestazioni sanitarie a carico del Sistema Sanitario Regionale”;

SOTTOLINEATO il venir meno di ogni equivalenza tra posti letto autorizzati e posti letto accreditati nonché dell'automatismo tra accreditamento, inteso quale certificazione di requisiti di qualità, e contratto inteso quale abilitazione ad erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;

SOTTOLINEATO, pertanto, che l'iscrizione al Registro delle Strutture Sanitarie Accreditate, istituito con d.g.r. n.38133/98, non comporta in nessun modo un vincolo per le ASL alla sottoscrizione di un contratto per l'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'art.12 c.5 della l.r.31/97;

RITENUTO, pertanto, superato il principio della coincidenza tra assetto accreditato e assetto oggetto di contratto con la ASL ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSR emergente ai sensi del comma 1 dell'art.1 dello schema tipo di contratto Allegato 1 della dgr. n. VI/47508 del 29/12/1999 avente ad oggetto "Approvazione schema-tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e i soggetti erogatori di prestazione in regime di SSR , ai sensi dell'art.12 , comma 5 della l.r. 31/97" ;

RICHIAMATO il comma 3 dell'art.12 della l.r. 11/07/1997 n. 31, come modificato dalla legge regionale n. 26 del 19/12/2001 il quale stabilisce che "le strutture ospedaliere pubbliche e private sono accreditate, fino al raggiungimento degli indici programmatori definiti dalla normativa nazionale e regionale ad avvenuta approvazione del PSSR";

PRESO ATTO che tale previsione normativa riconduce l'applicazione degli indici programmatori all'accREDITAMENTO e non al contratto, in quanto emanata in un contesto dove vi era ancora automatismo tra autorizzazione, accREDITAMENTO e contratto;

DATO ATTO che tale disposizione, di natura transitoria, non trova più applicazione a seguito del venir meno di detti automatismi;

RITENUTO, pertanto, che il complesso dei vincoli programmatori fino ad oggi applicati all'accREDITAMENTO, inteso quale certificazione di requisiti di qualità, deve intendersi riferito alla stipula dei contratti di cui alla d.g.r. n.47508/99;

RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento l'emanazione di precise disposizioni inerenti gli indici programmatori individuati dal PSSR o ripresi da esso e già contenuti in altre previsioni normative nazionali e regionali e da riferirsi al contratto;

VALUTATO che ai sensi dell'art.11 del medesimo schema tipo di contratto "in caso di emanazione di norme legislative e/o regolamentari regionali,, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";

PRECISATO che gli assetti accreditati, già oggetto di contratto stipulato ai sensi dell'art.12 c.5 della l.r.31/97, non sono in alcun modo modificati dalle determinazioni contenute nel presente atto;

A voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che si intendono qui integralmente riportate

1) che l'assetto complessivo delle strutture sanitarie potrà comprendere :

- a) attività sanitarie regolarmente accreditate, oggetto di contratto con le ASL ai sensi dell'art.12 , comma 5 l.r. 31/97;
 - b) attività sanitarie esercitate in regime privatistico per le quali la struttura risulta, comunque in possesso sia dei requisiti ex d.p.r. 14.01.1997 che degli ulteriori requisiti previsti dalla d.g.r. n.38133/98 ;
 - c) attività sanitarie esercitate in regime privatistico per le quali la struttura risulta in possesso dei soli requisiti, ex d.p.r. 14.01.1997.
- 2) è superato il principio della coincidenza tra assetto accreditato e assetto oggetto di accordo contrattuale con la ASL ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSR emergente ai sensi del comma 1 dell'art.1 dello schema tipo di contratto Allegato 1 della d.g.r. n. VI/47508 del 29/12/1999 avente ad oggetto “Approvazione schema-tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e i soggetti erogatori di prestazione in regime di SSR , ai sensi dell'art.12 , comma 5 della l.r.31/97” .
 - 3) l'iscrizione al Registro delle Strutture Sanitarie Accreditate non costituisce vincolo per le Aziende Sanitarie Locali a stipulare accordi contrattuali di cui alla dgr. n.VI/47508 del 29/12/1999;
 - 4) di ritenere che ai sensi dell'art.11 dello schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ASL e i soggetti erogatori di prestazioni di ricovero e assistenza ambulatoriale , approvato con d.g.r. n.47508 del 29/12/1999, i contratti stipulati dalle ASL devono ritenersi automaticamente modificati ed integrati rispetto al superamento del principio della coincidenza tra assetto accreditato e assetto oggetto di accordo contrattuale con la ASL ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSR;
 - 5) di stabilire che gli assetti accreditati, già oggetto di contratto stipulato ai sensi dell'art.12 c.5 della l.r.31/97, non sono in alcun modo modificati dalle determinazioni contenute nel presente atto;
 - 6) di trasferire il complesso dei vincoli programmatici fino ad oggi applicati all'accredimento, inteso quale certificazione di requisiti di qualità, alla stipula dei contratti di cui alla d.g.r. n.47508/99;
 - 7) di rinviare a successivo provvedimento l'emanazione di precise disposizioni inerenti gli indici programmatici individuati dal PSSR o ripresi da esso e già contenuti in altre previsioni normative nazionali e regionali, e da riferirsi al contratto.

IL SEGRETARIO